



ACCORDO AZIENDALE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI IN OCCASIONE DI SCIOPERI DELLA CATEGORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE – CONTINUITA' ASSISTENZIALE.

PREMESSO che l'art. 31 comma 11 dell'ACN del 23 Marzo 2005 per la Medicina Generale stabilisce l'individuazione da parte delle Aziende dei dirigenti Medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero;

CONSIDERATO altresì che detta individuazione è stata effettuata su conformità all'accordo regionale recepito con D.G.R. 229 del 21 Aprile 2006 che dispone i criteri per la determinazione dei contingenti del personale medico da esonerare dalla partecipazione agli scioperi di categoria vengano stabiliti mediante accordi integrativi aziendali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni nonché la loro distribuzione territoriale.

Le parti


CONVENGONO

che a seguito della comunicazione dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio Prot. n. 112449 del 14/10/07 allegata al presente verbale, e così come stabilito in sede di Comitato Aziendale per la Medicina Generale nella seduta del 21/01/2008, quanto segue:



- Stante il mancato adeguamento del numero dei medici al rapporto ottimale, in caso di sciopero, il contingente minimo che deve essere assicurato, non può essere inferiore al 50% dei turni di servizio attivo, arrotondato alla unità superiore in caso di turni in numero dispari;
- Dal punto di vista operativo e tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 31 del vigente ACN, il servizio verrà assicurato mediante il ricorso alla ricerca della disponibilità da parte dei medici in servizio di reperibilità, interpellando prioritariamente il reperibile titolare, successivamente gli altri reperibili in ambito distrettuale e a seguire altri medici reperibili a livello aziendale;
- La ricerca della disponibilità, in caso di sciopero, viene effettuata dal referente distrettuale per la continuità assistenziale;

- Espletate le procedure di ricorso alla reperibilità, in caso di esito negativo, l'Azienda ricorrerà alla precettazione dei medici; in tale ipotesi al medico precettato per lo svolgimento del turno diurno prefestivo e festivo, spetta la maggiorazione dell'indennità, prevista nella misura del 50%.
- Nella giornata di agitazione sindacale dovranno essere assicurate le visite domiciliari urgenti, l'assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali, ex art. 67 del vigente ACN, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici.

Rappresentante Aziendale F.M.M.G.
Dr. Aldo Vittorio Sottra



Direttore Generale
Dr. ssa Giuseppina Gabriele



Flavia
Sottra